SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1241)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SEGNANA, de' COCCI, VETTORI, RICCI e VITALE Antonio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1978

Integrazioni alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, riguardante il credito agevolato al commercio e interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge stessa

ONOREVOLI SENATORI. — In base al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, gli istituti di credito a medio termine possono concedere a tutti gli operatori commerciali indicati nell'articolo 1 finanziamenti soltanto per la realizzazione di programmi che importino investimenti « superiori » ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 3.

Tali speciali finanziamenti non sono assistiti dal contributo statale sugli interessi, ma sono ammissibili al risconto da parte del Mediocredito centrale per una durata di 15 o 10 anni, a seconda che le iniziative da realizzare siano ubicate nei territori del Mezzogiorno e montani oppure negli altri territori.

La norma non appare molto chiara e ha dato luogo ad una interpretazione restrittiva, secondo la quale può essere chiesta l'ammissione al risconto del Mediocredito centrale soltanto per le somme che eccedono gli importi massimi dei finanziamenti ammissibili al contributo statale sugli interessi.

Data la insufficienza dei fondi previsti dalla legge n. 517 rispetto al numero delle domande presentate, sembra più opportuno dare la possibilità dell'ammissione al risconto per l'intero importo del finanziamento e, ove fosse necessario, effettuare il finanziamento anche a tasso ordinario.

A tali finalità risponde l'emendamento proposto al quarto comma dell'articolo 4.

Un'altra modifica, che presenta il carattere di interpretazione autentica, concerne l'articolo 8.

L'articolo 8 della legge n. 517, nell'indicare le dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia, istituito dall'articolo 7, prevede al punto *a*) che quest'ultimo venga tra l'altro alimentato con le somme che gli istituti e le aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti stessi sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto dell'erogazione « sull'importo originario dei finanziamenti concessi ».

Poichè tale disposizione può fare ingenerare il dubbio se la trattenuta a carico degli operatori vada calcolata su tutte le operazioni effettuate in base alla legge n. 517, oppure soltanto su quelle ammesse alla garanzia del fondo centrale, occorre precisare che

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

tale trattenuta deve essere effettuata soltanto a carico degli operatori che fruiscono della garanzia del fondo centrale.

Si ritiene superfluo esporre in questa sede le motivazioni che postulano tale proposta.

Risulta, infatti, che le precedenti leggi e, da ultima, quella sulla riconversione industriale prevedono la stessa fattispecie disponendo che, per l'alimentazione dei rispettivi fondi centrali di garanzia, le trattenute da operare a carico degli operatori siano riferite esclusivamente alle operazioni ammesse alla garanzia di tali fondi centrali.

Si confida vivamente in una sollecita approvazione del presente disegno di legge, ispirato al fine di rendere più produttivo l'accesso al credito per il rinnovo e la razionalizzazione delle strutture distributive senza creare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti di credito, di cui al primo comma, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, ad effettuare finanziamenti a medio termine senza contributo dello Stato, ammessi al risconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) o a tasso ordinario a favore delle piccole e medie imprese commerciali nonchè dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 ».

Sono aggiunte alla fine della lettera *a)* dell'articolo 8 della medesima legge le seguenti parole: « ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 ammessi a fruire della garanzia dello stesso fondo ».